

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1956  
(95<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norme per i concorsi ad agente di cambio »  
(1422) (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1728, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738
BRACCESI, relatore	. . . . . 1728, 1734, 1735, 1738
GAVA	. . . . . 1732
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1733, 1736, 1737, 1738
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi- nanze	. . . . . 1734
RODA	. . . . . 1732, 1733, 1734, 1735, 1737, 1738

« Esonero daziario per determinate merci ori-  
ginarie e provenienti dalla Libia » (1427) (Ap-  
provato dalla Camera dei deputati) (Discussione  
e approvazione):

PRESIDENTE	. . . . . 1723, 1725
FORTUNATI	. . . . . 1724
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1725
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi- nanze	. . . . . 1724
PONTI, relatore	. . . . . 1723, 1724
RODA	. . . . . 1724, 1725

« Autorizzazione all'Amministrazione finanzia-  
ria della spesa di lire 1.734.080.000 per la sot-

toscrizione di nuove azioni della Società per  
azioni " Linee Aeree Italiane " (L.A.I.) » (1460)  
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	. Pag. 1739, 1743, 1744, 1746
FORTUNATI	. . . . . 1742
GAVA	. . . . . 1741, 1743, 1746
JANNACCONE	. . . . . 1743, 1746
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi- nanze	. . . . . 1745, 1746
RODA	. . . . . 1741, 1742

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Cenini,  
De Luca Luca, Fortunati, Gava, Jannaccone,  
Negroni, Pesenti, Ponti, Roda, Spagnolli, To-  
mè, Trabucchi e Valenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per  
il tesoro Mott e per le finanze Piola.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il pro-  
cesso verbale della seduta precedente, che è  
approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
« Esonero daziario per determinate merci ori-  
ginarie e provenienti dalla Libia » (1427)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la  
discussione del disegno di legge: « Esonero  
daziario per determinate merci originarie e  
provenienti dalla Libia », già approvato dalla  
Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, relatore. Il disegno di legge in esa-  
me propone l'esonero daziario per determinate

merci originarie e provenienti dalla Libia per tutto il 1955. In realtà si tratta di una modifica, rispetto al decreto legge 8 luglio 1937, n. 1413, che riguarda soltanto una delle merci che si trovano nell'elenco allegato e cioè l'olio di oliva il cui contingente annuale viene portato da 10.000 a 25.000 q.li. Questa è la vera ragione del provvedimento: se non che, essendosi presentata la necessità di modificare questa cifra su richiesta del Governo della Libia, si è ritenuto opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge che comprendesse tutta la materia perchè quando fu regolata per la prima volta, la Libia faceva parte del territorio italiano. Successivamente la disposizione fu mantenuta in vigore, anche quando la Libia diventò uno stato indipendente, per delle ragioni ovvie, di carattere internazionale e anche per la tutela degli interessi di quegli italiani che avevano sul posto avviato alcune delle coltivazioni che tuttora esistono.

Il Governo nel presentare al Parlamento questo disegno di legge fa presente che c'è un Accordo sulle tariffe internazionali, ma che il G.A.T.T. ha concesso all'Italia la facoltà di derogare alle norme generali anche per questo quantitativo di olio di oliva. Se si tiene conto della scarsa produzione dell'olio di oliva dell'annata in corso e che l'aumento di questo contingente introdotto in Italia è stato anche utile, penso che si possa approvare il disegno di legge in discussione.

FORTUNATI. Credo che dal punto di vista sostanziale questo provvedimento non abbia eccessiva importanza. Non riesco a capire però come nel maggio 1956 si esentino merci, introdotte dal 1° gennaio 1955, da un dazio doganale che avrebbe dovuto essere già pagato. Sono cose, queste, abbastanza strane. Immaginate che una amministrazione locale del nostro Paese, di fronte ad esigenze conosciute di tipo essenziale, per un anno non riscuotesse le imposte di consumo o l'imposta generale sull'entrata per conto dello Stato: che cosa avverrebbe di questa amministrazione locale? Ma i funzionari delle dogane come hanno potuto non riscuotere i dazi doganali?

PONTI, *relatore*. L'esonero daziario era già applicabile in base alla legge in vigore per

tutte le merci elencate; qui si tratta soltanto della differenza di 15.000 q.li di olio di oliva per la quale però è stata depositata la somma corrispondente al dazio che si sarebbe dovuto pagare; questa somma naturalmente dovrà essere restituita. Anch'io mi sono fatto la stessa domanda ma la presentazione del provvedimento è una conseguenza della richiesta avanzata dal Governo della Libia, e non ha potuto avere corso rapido in Italia prima di aver ottenuto l'approvazione del G.A.T.T. che è l'organizzazione internazionale la quale deve stabilire se uno Stato può derogare alle norme generali dell'accordo sulle tariffe doganali.

Appena il G.A.T.T. ha dato la sua approvazione, si è stabilito di presentare questo disegno di legge che, come ripeto, avrebbe potuto essere limitato all'esonero dei 15.000 quintali di olio in quanto che la disposizione del 1937 fu sempre ritenuta in vigore; qualcuno però fece osservare che, essendo avvenuto un mutamento nella sovranità della Libia, sarebbe stato opportuno dare un colpo di spugna al passato e rifare la disposizione di legge in modo da risolvere ogni dubbio che potesse sorgere nella questione.

RODA. Voglio esprimere il consenso del mio gruppo anche perchè ormai si tratta di legge che ha fatto il suo tempo cioè esenzioni che riguardano il 1955, e quindi provvedimento di carattere postumo. Voglio soltanto fare osservare però che dalla Libia importiamo in esenzione assoluta le merci elencate nella tabella allegata al disegno di legge mentre le nostre esportazioni verso la Libia sono gravate da dazio di importazione. Come mai il Governo non si è preoccupato di mettere in franchigia le nostre esportazioni per la Libia, di ottenere, cioè, una contropartita? In altre parole non ha cercato di ottenere almeno una certa reciprocità di trattamento che è norma fondamentale negli scambi internazionali che godono franchigia assoluta o franchigia limitata?

PIOLA, *Sottosegretario alle finanze*. Rendo noto alla Commissione che l'Ufficio centrale della Direzione generale delle dogane e delle imposte dirette, a suo tempo, nel 1955, aveva consentito lo svincolo, con la procedura del daziato in sospenso, del contingente dei 15.000 quintali di olio d'oliva per non danneggiare

gli operatori che avevano merce in dogana. Questi operatori così hanno già usufruito del daziato in sospenso. Ora la legge non fa che ratificare questo provvedimento provvisorio amministrativo che il Ministero aveva adottato precedentemente.

Quanto alle osservazioni del senatore Roda non riguardano un campo di mia competenza; ritengo però che ci siano degli accordi per stabilire delle reciprocità fra l'Italia e la Libia.

MOTT, *Sottosegretario al tesoro*. Vi furono lunghe e laboriose trattative per quanto riguarda questa questione e anche per quanto riguarda il lavoro italiano e la tutela dei nostri connazionali che sono rimasti in Libia, al fine fondamentale che fosse riconosciuta la proprietà delle terre ai nostri coloni, proprietà che era posta in discussione; questa è una

contropartita per noi essenziale che ha concorso a far accettare la transazione.

RODA. Prendo atto che allora una contropartita qualsivoglia, c'è stata.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in Italia, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1955, in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Do lettura della tabella A cui fa riferimento l'articolo:

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA  
AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contingente annuale (in quintali salvo indicazione contraria)
4	Bestiame ovino . . . . .	3.000 unità
5	Bestiame caprino . . . . .	600 unità
23	Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco . . . . .	illimitato
24 <i>g</i>	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri . . . . .	2.000
32 <i>a</i>	Uova di volatili, in guscio . . . . .	1.200
36 <i>b</i> 2	Budella, secche o salate . . . . .	800
ex 63	Pomodori freschi . . . . .	6.000
ex 70 <i>a</i>	Datteri commestibili . . . . .	15.000
73 <i>a</i> 1	Uve fresche da tavola . . . . .	10.000
ex 82 <i>b</i>	Peperoni rossi secchi . . . . .	75
92 <i>a</i>	Frumento . . . . .	100.000
95 <i>a</i>	Orzo comune o vestito . . . . .	100.000
ex 110 <i>a-p</i>	Semi oleosi . . . . .	illimitato
ex 134	Oli di pesci e di animali marini, in recipienti di più di 5 litri . . . . .	illimitato
ex 139	Oli fissi, di origine vegetale:	
<i>i</i>	olio di oliva . . . . .	25.000
<i>l</i>	Olio di ricino . . . . .	2.000
156	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi e in altri imballaggi:	
<i>a</i> 2, ex <i>b</i>	sardine ed acciughe . . . . .	1.000
<i>a</i> 3, ex <i>b</i>	tonno . . . . .	13.000
<i>a</i> 4, ex <i>b</i>	altri . . . . .	4.000
ex 157	Uova di tonno preparate per uso alimentare . . . . .	100
ex 266 <i>b</i>	Coke da gas . . . . .	40.000
ex 267	Catrame di carbon fossile . . . . .	5.000
da ex 474 a ex 485	Pelli intere e spaccate (con esclusione dei gropponi, delle parti di pelli e delle croste), di grossi bovini (buoi, vacche, tori) — comprese le pelli di bufalo — di vacche, di equini, di ovini (agnello, agnellone, pecora, montone), di caprini (capretto, capra, caprone) e di altri animali, semplicemente conciate, rifinite o comunque lavorate dopo la concia (con esclusione delle pelli pergamenate) . . . . .	1.000
495 <i>a</i>	Pelli da pellicceria (comprese le code), crude, fresche o secche, fini.	illimitato

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)95<sup>a</sup> SEDUTA (9 maggio 1956)

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contingente annuale (in quintali salvo indicazione contraria)
567 a	Lavori da panierai, non nominati nè compresi altrove, di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati . . . . .	2.000
ex 691 b 2	Filati di sparto . . . . .	2.000
ex 701 b 3	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri. . . . .	500
ex 715 a 6	Cavi, corde e cordicelle, non armati, di sparto . . . . .	3.000
—	Rottami di metalli non ferrosi . . . . .	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere, di agave e di altre fibre vegetali . . . . .	1.000
—	Stuoie . . . . .	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere di pelli conciate .	200
—	Corde e lavori di ogni genere di budella . . . . .	50
—	Sedie a sdraio di pelle . . . . .	50
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località; tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili) . . . . .	180
—	Tessuti di seta e di fibre artificiali, anche con fili d'argento . .	20
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse, anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla . . . . .	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, braceri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo. . . . .	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento con guarnizioni di velluto:	
—	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse, di ogni genere, cartelle, cinture e simili. . . . .	120
—	b) pantofole . . . . .	6.000 paia
—	c) scarpe . . . . .	3.500 paia
—	Articoli di argento e di argenteria (come scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, ecc.) e articoli d'oro, in lavori tipici della Libia . . . . .	23
—	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni . . . . .	13
—	Collane d'ambra . . . . .	3

Metto ai voti l'articolo 1 e la tabella annessa.  
(Sono approvati).

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato d'origine rilasciato e vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Norme per i concorsi ad agente di cambio** »  
(1422) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per i concorsi ad agente di cambio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. L'argomento « Borsa », che ritorna ogni tanto di attualità in virtù dei vari provvedimenti annessi e connessi che appaiono nell'ordine del giorno, meriterebbe un'ampia trattazione soprattutto per avviare una soluzione organica e ben ordinata rispondente alle finalità dello strumento che può e deve operare efficacemente nello sviluppo e nell'attuazione della politica economica, finanziaria, fiscale che s'intende seguire.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, che appare ed è di modesta importanza, non giustificherebbe uno studio approfondito e, soltanto per una sufficiente illustrazione della figura dell'agente di cambio e delle mansioni ad esso affidate, mi permetto ricordare brevemente alcuni precedenti legislativi.

Con il Codice di commercio del 1865, in analogia di quanto avvenuto in altri Paesi, venne confermata all'agente di cambio la figura inequivocabile di ufficiale pubblico, sia pure commerciante, ma non altro che intermediario irresponsabile dell'esecuzione delle operazioni. Gli venne vietato di rendersi garante dell'esecuzione delle operazioni concluse a suo tramite tanto che era tenuto a manifestare prima della conclusione del contratto, alla parte che ne faceva domanda, il nome dell'altra parte. Gli venne inibito in tutti i casi di fare direttamente o indirettamente operazioni di commercio o di pretendere interessi per operazioni commerciali, ecc.

Col Codice di commercio del 1882 la materia venne modificata ampiamente e con l'articolo 386 si determinò la professione di « commissionario » fissandone le responsabilità in modo che la professione di quest'ultimo risultò più libera e meno soggetta a controlli cosicchè in breve tempo divenne la preferita.

La legge 20 marzo 1913 ed il successivo regolamento del 4 agosto costituirono le prime leggi speciali formanti testo unico in materia. Venne allora chiaramente espressa la libertà della professione di mediatore e soltanto coloro che fra i medesimi furono autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici poterono qualificarsi agenti di cambio. Cessò però la qualifica di pubblico ufficiale.

Successivamente alle note speculazioni del dopo guerra 1915-18 ed in particolare a quelle del periodo 1923-25 vennero adottati vari provvedimenti. Con decreto-legge 7 marzo 1925 si fece ritorno di fatto al Codice del 1865. Pur lasciando coesistere la mediazione libera si volle circondare l'opera e la figura dell'agente di cambio di tali garanzie da renderla preferita a quella di qualsiasi altro intermediario. Dichiarati decaduti tutti gli agenti di cambio con effetto dal 1º giugno 1925 si procedette ad una revisione e alle nuove nomine. Fu ripristinata la qualifica di pubblico ufficiale; la proposta di nomina fu devoluta al Ministero delle finanze di concerto col Ministero dell'economia sentita la Camera di commercio deputazione borsa, consiglio sindacale; la cauzione venne elevata fino ad un milione; il numero degli agenti di cambio fissato così: Milano 60, Torino e Genova 45, Roma 39, Napoli e Trieste 15,

Firenze 8, Bologna 4, Palermo e Venezia 3; fu istituita presso le principali Borse la Corporazione degli agenti di cambio con personalità giuridica cui fu preposto un consiglio sindacale il quale avrebbe dovuto sostituire il sindacato degli agenti di cambio; fu stabilita la responsabilità solidale della Corporazione per le obbligazioni assunte dai singoli agenti fino ad un ammontare corrispondente al quarto della somma di tutte le cauzioni; fu tolta la facoltà di negoziare alle grida alle persone fisiche e morali che l'avevano, ristabilendo il privilegio per i soli agenti di cambio.

I decreti 9 aprile completarono con disposizioni transitorie e regolamentari il precedente decreto, ma con successive disposizioni del 14 maggio, 26 giugno, 11 ottobre, 31 dicembre 1925 e da ultimo 7 marzo 1926 molte delle suddette norme vennero modificate o abrogate. Così: la cauzione venne limitata, la responsabilità solidale scomparve o rimase limitare alle grida a chi l'aveva, ecc.

Oggi la figura precipua dell'agente di cambio rimane quella del mediatore. Egli svolge cioè una attività professionale connessa però ad alcuni importanti uffici pubblici quali:

1) vendita all'incanto dei titoli del debito pubblico, o garantiti dallo Stato, di cartelle di credito fondiario, di titoli emessi dalle Province o Comuni, titoli cambiari, titoli di qualsiasi ente, nonchè ogni altro titolo di Stato estero, ammesso alle quotazioni di borsa italiane;

2) esecuzione coattiva nelle operazioni di borsa;

3) accertamento del corso dei cambi;

4) negoziazione alle grida nella apposita *corbeille*, ecc.

Funzione quindi molto delicata e complessa che si svolge in un settore più delicato che mai della vita del Paese e che richiede quindi particolari condizioni di idoneità professionale e tecnica, vincolata e connessa ad eccezionali virtù morali cosicchè la onestà e la correttezza civili e commerciali devono essere accertate come doti sicure dell'agente di cambio. Basta pensare che nell'attività esplicata da ogni agente si passa, nei movimenti di liquidazione mensile da poche decine di milioni che si avevano nel periodo fino al 1932 a cifre che nel

periodo attuale hanno superato molte volte il miliardo.

Poichè allo stato attuale delle cose secondo i dati in mio possesso su 401 agenti che formano il ruolo nelle 10 borse esistenti solo 333 esplicano la loro funzione, si rende evidentemente necessaria una nuova immissione nei ruoli. Bene quindi è venuto questo disegno di legge che, integrando e modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, stabilisce nuove norme per i concorsi da bandire che servano ad assicurare un vaglio severo degli aspiranti a detta carica così da ottenere garanzie totali negli aspetti sopraindicati.

Poichè il disegno di legge ministeriale è stato modificato notevolmente dalla Camera ritengo opportuno a questo punto di dover riferire in modo rapido e sintetico, articolo per articolo, riservandomi alla fine alcune considerazioni.

All'articolo 1 si riportano per unicità di materia disposizioni tuttora in vigore emanate anteriormente alla legge del 1946 in virtù delle quali al Ministro del tesoro rimane la facoltà uditi gli organi tecnici (Camera di commercio, deputazione Borsa, ecc.) di determinare per ciascuna Borsa valori il numero degli agenti di cambio.

Gli articoli 2 e 3 riguardano invece una più completa formulazione circa la emanazione dei bandi di concorso. Questi sono previsti ogni biennio per ciascuna Borsa nella quale siansi verificate per qualsiasi motivo vacanze di ruolo. È previsto anche l'aumento da 3 a 5 membri nel numero dei componenti la Commissione esaminatrice da nominarsi per ciascuna Borsa dove debbano effettuarsi i concorsi. Tale sistema (una apposita Commissione per ogni Borsa — dice la relazione ministeriale) è garanzia di aderenza all'ambiente locale, dell'organo esaminante. Questi infatti nella sua valutazione complessiva non potrà non tener conto di quegli elementi: stima, onestà, attitudine ecc., che non si punteggiano ma che nel caso specifico, hanno certo un valore e che non possono avere migliori giudici di quelli previsti, quali: il presidente della Deputazione di borsa, il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio, il rappresentante della Camera di commercio. Quest'ultimo ed un professore universitario di ruolo o un libero docente designato

dal Rettore dell'Università o Istituto superiore esistente nella città sede della Borsa, sono i due nuovi elementi che nei confronti della vecchia legge fanno parte della Commissione di esame. La immissione del professore ha l'evidente carattere di accertare la preparazione culturale specifica dell'aspirante al posto di agente di cambio.

Ad assolvere la funzione di presidente della Commissione viene proposto un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro nominato dal Ministro. Il sistema rigido nella composizione della Commissione garantisce, a mio avviso, la serietà dei concorsi del genere e ritengo anche giusta la designazione a presidente di un funzionario del Tesoro in quanto, ricadendo tutta la responsabilità delle Borse su quel Ministero, appare opportuno ancorare direttamente a questi, tale funzione.

L'articolo 4 indica i requisiti per l'ammissione al concorso che sono quelli già previsti dalle norme vigenti, però con le seguenti notevoli variazioni:

1) viene fissato il limite minimo di età in anni ventisette (venticinque in precedenza) ed anche il limite massimo in 55 anni (prima non indicato);

2) è previsto che l'attestato di correttezza commerciale, richiesto dall'articolo 2, lettera E, della legge esistente (321) rilasciato dalla Camera di commercio, venga integrato con la formula di « specifica correttezza professionale »;

3) viene richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, anziché il diploma di istituto medio di 2° grado finora sufficiente;

4) è resa obbligatoria l'esibizione di un certificato comprovante un tirocinio pratico di due anni, come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per tre anni quale procuratore di agente di cambio, ovvero per cinque anni quale funzionario presso l'ufficio borsa valori o l'ufficio titoli di una banca, quale commissionario di Borsa, o come responsabile di una ditta concessionaria, annessa nel recinto riservato di Borsa. Antecedentemente era richiesto soltanto un certificato comprovante un periodo di tirocinio pratico presso una banca operante in Borsa o per un biennio presso un

agente di cambio. La differenza è evidente: il vecchio certificato non dava alcuna garanzia di acquistata praticità tecnica all'aspirante ripresentando di fatto un documento comprovante il solo rapporto d'impiego;

5) viene infine aggiunto l'obbligo del versamento di lire 10.000 per contributo alle spese di concorso.

Il testo dell'articolo 5 è il risultato di vari emendamenti discussi e approvati dalla Camera dei deputati. Fra questi:

1) l'esenzione dal possesso del diploma di laurea in legge od in economia e commercio per i candidati già agenti di cambio in carica o che risultino avere esercitato tale professione di agente di cambio conservandone i requisiti (è infatti ammesso che un agente di cambio alla Borsa di Firenze possa concorrere a quella di Milano) e per i procuratori di agente di cambio od a rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno cinque anni;

2) la possibilità, per coloro che, già rappresentanti alle grida di agente di cambio, non abbiano raggiunto i cinque anni di servizio, di concorrere anche se muniti di laurea su materie diverse da quelle ricordate;

3) l'elevazione per le categorie suddette dei limiti massimi di età da 55 a 66 anni.

Nell'articolo 6 viene fissata la « preferenza a parità di merito », per i concorrenti che godono dei benefici previsti dalla legge vigente per invalidi, mutilati, combattenti, ecc.

Gli articoli 7 e 8 indicano chiaramente, a differenza delle disposizioni vigenti, i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice ed il preciso sistema di punteggio e stabiliscono per tutti, ad eccezione dei candidati già agenti di cambio, che su richiesta ne possono essere esentati, l'obbligo della prova di idoneità indicando le materie di esame.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 8 della legge 321 che ha dato luogo in passato a numerosi ricorsi al Consiglio di Stato indicando in un preciso ordine i titoli professionali che dopo il punteggio conseguito dai candidati costituiscono « preferenza a parità di merito » per la nomina dei vincitori.

Gli articoli 10 e 11 riportano le due successive fasi del procedimento concorsuale e riservano al Ministero del tesoro la facoltà di rifiutare la nomina a quel concorrente per il quale sia sopravvenuta la perdita di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

L'articolo 12 precisa che l'esercizio effettivo della carica di agente di cambio è subordinata al versamento della cauzione, ciò che non era prima tassativamente richiesto.

Ad evitare l'inconveniente ormai famoso che si verifica in vari concorsi, per cui un vincitore rinuncia alla nomina, talvolta dietro compenso, unicamente per favorire altri concorrenti che seguono in graduatoria, provvede l'articolo 13 che stabilisce fra l'altro la norma che i posti rimasti scoperti per rinuncia dei vincitori siano conferiti con nuovo concorso, mentre l'articolo 14 d'iniziativa dell'onorevole Dugoni dispone che gli agenti di cambio nominati dopo l'approvazione della legge presente, cessino di appartenere al ruolo dopo il 70° anno di età.

In relazione al nuovo concetto espresso nel presente disegno di legge all'articolo 6 per il quale il criterio di scelta e di assegnazione del posto ai combattenti e agli invalidi di guerra finora attuato con « precedenza assoluta » ai danni dei meglio qualificati e classificati in graduatoria è stato mutato con quello secondo il quale la scelta avverrà con preferenza rispetto ai non combattenti e non invalidi riusciti in graduatoria a parità di punteggio, la Camera dei deputati su proposta dell'onorevole Chiaramello ha approvato con l'articolo 16 alcune disposizioni tendenti ad istituire eccezionalmente e soltanto per la prima applicazione di questa legge, sotto l'osservanza di particolari formalità, un ruolo transitorio nel quale includere quegli idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1951 che non conseguirono la nomina a causa della precedenza assegnata a combattenti ed invalidi.

Ed ora ecco le mie osservazioni.

Il testo del disegno di legge nella formulazione ministeriale era stato chiaramente impostato su criteri rigidi di innovazione intesi a rafforzare il carattere pubblicistico delle funzioni degli agenti stessi stabilendo — come ho ricordato — che gli aspiranti debbono soste-

tere un esame che accerti la « specifica competenza tecnica e idoneità professionale », la obbligatorietà della laurea in economia e commercio, la specchiata correttezza sì da offrire ogni garanzia.

La Camera con alcuni importanti emendamenti ha inteso limitare la drasticità della legge nei confronti di coloro che in passato, specialmente per il ricordato susseguirsi di disposizioni dal 1865 in poi, si sono avviati verso il settore di borsa dedicandosi per molti anni ad attività collaterali e sussidiarie (banchieri, procuratori generali di cambio, procuratori alle grida, commissionari ecc.) nella legittima aspirazione, realizzabile con l'ordinamento giuridico vigente, di raggiungere il vertice, vale a dire il posto di agente di cambio.

Così è stato stabilito all'articolo 5 l'esonero, per la partecipazione al concorso, dal possesso del titolo di studio agli agenti di cambio, loro procuratori generali o loro rappresentanti alle grida che, al momento dell'entrata in vigore della legge, abbiano un quinquennio di anzianità e che valga qualsiasi laurea per coloro che non lo raggiungono; all'articolo 8 l'esonero dagli esami dei candidati che siano agenti di cambio; ed infine le disposizioni transitorie di cui all'articolo 16 che istituiscono un ruolo di agenti in soprannumero nel quale avrebbero diritto di essere inclusi quei candidati, oggi viventi, in numero pari a quello di ex combattenti od invalidi, entrati nel concorso del 1951 scavalcando i predetti che pure avevano un punteggio superiore.

Per contro la Camera, su parere del relatore, ha soppresso un articolo che nel progetto ministeriale portava il n. 13 il quale dava facoltà al Ministero del tesoro di promuovere, previo parere delle competenti autorità borsistiche, la riassunzione in servizio presso la stessa Borsa ove fossero stati in ruolo o sempre quando vi fosse stata disponibilità del posto, degli agenti di cambio che per motivi estranei alla loro professione, avessero rassegnato le dimissioni dalla carica, ritenendo che ciò fosse inteso a favorire una o più persone, mentre — come indicato nella relazione ministeriale — l'articolo sarebbe stato introdotto in analogia al principio sancito dall'articolo 53 del regio decreto 29 dicembre 1923, n. 2960 (stato giuridico degli impiegati civili dello Stato).

Non ho altro da aggiungere, poichè ritengo di avere fornito agli onorevoli commissari elementi sufficienti ad una adeguata discussione.

RODA. Dirò subito che questo disegno di legge così come è stato emendato dalla Camera, mi sembra ottimo sotto molti aspetti. Prima di tutto perchè è destinato a riempire i vuoti dei ruoli. Abbiamo sentito dalla lucidissima relazione del senatore Braccesi, come in Italia i ruoli siano incompleti; infatti, fino a ieri, erano scoperti qualche cosa come 68 posti su 401 cioè il quindici per cento dei posti non era coperto e con questa legge si rimedia. Mi sembrano giusti anche i limiti di età indicati in un minimo di 27 e in un massimo di 55 anni. Suppongo che 28 anni di onorata carriera in Borsa possano essere sufficienti per garantire una certa agiatezza economica agli agenti di cambio. Soprattutto mi compiaccio per la regolamentazione meticolosa che viene stabilita in quanto ci dà la garanzia necessaria della serietà dei concorsi e la sicurezza quindi che le persone destinate a lavorare in Borsa saranno debitamente vagliate.

Non sono completamente d'accordo su quanto il disegno di legge stabilisce circa il diploma di laurea. Non vedo perchè (è una mia considerazione personale, si badi bene) non possano prendere parte al concorso ragionieri che in un campo qualificato come questo hanno assolto con competenza la loro funzione. Secondo il mio modesto parere dovrebbe bastare il semplice diploma di ragioniere perchè la funzione dell'agente di cambio possa essere svolta con competenza. Dico questo perchè in questo settore più che la grammatica è la pratica che conta; quello degli agenti di Borsa è un campo tecnicamente specializzato, in cui la teoria vale fino ad un certo punto. Io che sono laureato in economia e commercio confesso che sul meccanismo delle Borse, quando sono uscito dalla facoltà, ne conoscevo ben poco; quello che so l'ho imparato nella vita pratica. In questo settore, che è un settore specialissimo, ripeto, più che una laurea occorre la pratica, soprattutto occorre la onestà, cosa che con la laurea non si acquisisce.

Avrei invece dato nel concorso maggiore sviluppo alle doti morali; un ragioniere galan-

tuomo vale quanto un laureato galantuomo. Secondo me sarebbe stato sufficiente un diploma di scuola media superiore. Comunque dico una volta di più che questa legge è articolata bene.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

#### Art. 1.

Il ruolo degli agenti di cambio di ogni Borsa Valori è tenuto dalla Camera di commercio.

Il numero dei suoi componenti viene determinato, per ciascuna Borsa Valori, dal Ministro del tesoro, sentito il parere della Camera di commercio, della Deputazione di Borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino.

(È approvato).

#### Art. 2.

La nomina ad agente di cambio si consegue esclusivamente per concorso.

Per la copertura dei posti vacanti nei ruoli degli agenti di cambio presso le singole Borse Valori, il Ministro del tesoro, uditi i pareri degli organi di cui all'articolo 1, bandisce per ciascuna Borsa Valori, il relativo concorso, ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo.

GAVA. Invece di bandire il concorso per ciascuna Borsa valori ogni biennio, io proponerei, ogni triennio.

RODA. Il concorso, a mio parere, dovrebbe essere bandito quando è necessario, cioè quando c'è carenza di posti.

PRESIDENTE. Infatti, mentre in alcune Borse Valori, come in quella di Venezia, gli agenti di cambio sono soltanto tre, e qui il concorso si potrebbe fare ogni cinque-dieci anni, a Milano e a Roma sono moltissimi e il concorso dovrebbe essere bandito più frequentemente.

Ritengo perciò che il senatore Gava non voglia insistere nella sua proposta.

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro nomina la Commissione esaminatrice per ciascun concorso composta:

a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro, che la presiede;

b) dal presidente della Deputazione di Borsa o da un membro della Deputazione stessa, designato dal presidente;

c) dal presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino, o da uno dei loro membri designato dal rispettivo presidente;

d) da un rappresentante della Camera di commercio;

e) da un professore universitario di ruolo o da un libero docente in discipline economiche e finanziarie, designato dal rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore della città in cui ha sede la Borsa per la quale viene bandito il concorso.

Qualora trattisi di Borsa per la quale gli Organi relativi non siano ancora costituiti, la designazione dei membri di cui alle lettere b) e c) viene fatta dalla Camera di commercio.

Le mansioni di segretario della Commissione esaminatrice sono disimpegnate da persona scelta dalla Commissione medesima.

RODA. Perchè il Comune, che ha gran parte nella vita economica della città, non entra con un suo funzionario nella Commissione esaminatrice?

PRESIDENTE. Si è pensato di mantenere gli esami nel campo puramente tecnico.

MOTT, *Sottosegretario al tesoro*. Perchè dovrebbe essere incluso, ad esempio, un solo rappresentante del comune di Venezia quando tutte e tre le Venezie dipendono da Venezia? Dovremmo allora includere anche i rappresentanti di altri centri come Vicenza, Verona, ecc.

Il Tesoro aveva anche proposto un rappresentante dell'Autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, devono essere presentate alla Segreteria della Commissione non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A corredo delle domande debbono essere prodotti i seguenti documenti conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati, ove la legalizzazione sia richiesta:

a) fotografia, di data recente, applicata sul foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato è in età non inferiore ai ventisette e non superiore ai cinquanta-cinque anni;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto di istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa Valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio o per un triennio quale procuratore di agente di cambio ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'Ufficio borsa valori o l'Ufficio titoli di una banca o quale commissionario di Borsa, in proprio o come responsabile di ditta concessionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa.

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti o pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio della città, sede della Borsa per la quale viene indetto il concorso, della somma di lire 10.000 per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere c), d), f) e g), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

(È approvato).

#### Art. 5.

I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti ovvero siano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) del precedente articolo 4.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento della entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, potranno partecipare ai concorsi anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio.

Per tali candidati il limite massimo di età è elevato ad anni sessanta.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio delle città sedi di Borsa, su istanza degli interessati, sono tenute a precisare in apposito registro, la posizione degli agenti di cambio, dei procuratori di agenti di cambio e dei rappresentanti alle grida di agente di cambio.

Il fatto che un rappresentante alle grida o un funzionario di agente di cambio possa concorrere anche se in possesso di una laurea qualsiasi mi pare una incongruenza. Ritengo che anche un rappresentante alle grida debba esibire una laurea attinente alla materia di cui si tratta; sarebbe ridicolo, ad esempio, che venisse presentata una laurea in farmacia o in veterinaria oppure in ingegneria navale.

BRACCESI, *relatore*. Si potrebbe modificare la norma, ma io credo che l'intenzione del legislatore sia stata quella di accontentare quante più persone fosse possibile.

RODA. Teniamo presente che la laurea serve fino ad un certo punto.

PRESIDENTE. Allora si doveva dire senza una laurea ma non una laurea qualunque.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Una laurea è sempre una garanzia di maggiore cultura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.  
(È approvato).

#### Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a

parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Per fruire della preferenza di cui sopra i candidati dovranno presentare i documenti prescritti che saranno indicati nel bando di concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che detti documenti vengano prodotti anche dopo la presentazione della domanda per la partecipazione al concorso ma non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame.

Desidererei sapere che cosa s'intende per «...e categorie assimilate» di cui alla fine del primo comma. I coniugati con prole, appartengono alle categorie assimilate? Appartengono alle categorie assimilate i partigiani, gli orfani di guerra?

BRACCESI, *relatore*. Orfani di guerra e partigiani, sì.

PRESIDENTE. Allora si tratta sempre di categorie combattentistiche.

Metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 7.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna per ciascun candidato, ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse Valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché, per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di ugual numero di punti.

Qui la legge assegna il 60 per cento dei punti alla valutazione dei titoli professionali; stabilisce cioè che la strada per arrivare alla professione di agente di cambio debba essere sopra tutto quella della pratica.

RODA. Secondo il mio punto di vista ad un candidato che ha studiato, che ha pubblicato delle monografie vengono assegnati pochi punti. Dieci punti a chi ha studiato ed ha portato un contributo alla professione pratica, a mio avviso sono troppo pochi. Io aumenterei la percentuale dei punti di cui al paragrafo b) dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Si è ritenuto che la pratica debba prevalere in modo assoluto sul resto.

RODA. Prevale però in una maniera esagerata.

PRESIDENTE. Il pericolo è che soltanto chi viene ammesso da un agente di cambio, come suo praticante o suo commissionario entri in carriera e chi non è ammesso da un agente di cambio non possa entrare mai in carriera. Non voglio dire che con ciò si ammetta la corruzione, ma con questa disposizione si permette l'acquisizione di una preferenza attraverso la ammissione ai rappresentanti alle grida.

RODA. Questa è la verità! Perché non abbiamo il coraggio di proporre una modifica sul punteggio? Io sarei dell'avviso di assegnare 40 punti al paragrafo a) (titoli professionali) 30 punti al paragrafo b) (pubblicazioni in materia di Borsa Valori) e 30 punti al paragrafo c) (prova d'esame). Così si verrebbe a togliere quel carattere di casta chiusa che assumerebbe questa professione se si dovesse perpetuare l'assegnazione di ben sei decimi dei punti a coloro che hanno compiuto un tirocinio. Il che significa aprioristicamente scartare tutti coloro che si sentono portati verso questa carriera ma che non sono entrati nelle grazie degli attuali agenti di cambio.

Io ho già detto che un diploma di scuola media superiore è sufficiente per adire questa professione, che è eminentemente tecnica. Per scrivere una buona monografia non è necessario essere laureati. Ci sono tanti laureati che non sanno scrivere!

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)95<sup>a</sup> SEDUTA (9 maggio 1956)

PRESIDENTE. Penso però che sarebbe opportuno lasciare il testo così come è, poichè in questo momento è necessario sanare una situazione che si trascina da lungo tempo; c'è tanta gente che attende che sia bandito questo con corso. Non è però escluso che qualche modifica si possa presentare in un secondo tempo.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non dimentichiamo inoltre che si è sostenuto qui il principio che in questa materia vale più la pratica che la teoria!

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 8.

I candidati ammessi al concorso sono sottoposti, da parte della Commissione esaminatrice, ad una prova di idoneità. La prova consisterà in esame orale avente per oggetto principî di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse Valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono, a richiesta, dispensati dal sostenere la prova di idoneità di cui al presente articolo e, in tal caso, sono ad essi attribuiti i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma, del precedente articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 9.

La somma dei punti che i candidati conseguono in base all'articolo 7, costituisce la classificazione complessiva.

Aparità di punteggi o hanno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per uguale periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di Istituti di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d), ed e), si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Dopo le preferenze di cui sopra si osservano quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione del precedente articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 10.

La Commissione esaminatrice, formata la graduatoria degli idonei, la trasmette al Ministro del tesoro, che dopo aver riconosciuto la regolarità del procedimento seguito per la sua formazione, l'approva con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il Ministro del tesoro, successivamente, promuove il decreto di nomina dei vincitori del concorso, secondo l'ordine di graduatoria.

Al Ministro del tesoro è riservata la facoltà di rifiutare una nomina quando nei confronti del concorrente sia sopravvenuta la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Questo articolo 11 non sarebbe più in armonia con la legge Scelba perchè per i titoli che rappresentano requisiti indispensabili per l'ammissione al concorso, basterebbe si desse prova di possederli al momento della nomina, per esempio il titolo comprovante la cittadinanza italiana. In sostanza il Ministro non dovrebbe avere la « facoltà » di rifiutare, ma

« dovrebbe » rifiutare la nomina quando sia sopravvenuta la carenza di uno dei requisiti richiesti per adire il concorso.

Indubbiamente la dizione non è molto precisa. Noi dobbiamo interpretarla nel senso che il Ministro « deve rifiutare la nomina » e non « ha la facoltà di rifiutare la nomina ».

Metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

#### Art. 12.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita dalle vigenti disposizioni per ciascuna Borsa Valori.

La cauzione deve essere versata entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza.

RODA. In questo articolo 12 si stabilisce il termine massimo di giorni quindici, dalla data di comunicazione della nomina per il versamento della cauzione, che dà il diritto ad esercitare effettivamente la funzione di agente di cambio. Questo termine mi sembra troppo breve. Se per esempio la comunicazione di nomina giunge al candidato mentre è fuori sede e questi lascia scadere i termini per il versamento della cauzione, perde ogni diritto e tutto quello che ha fatto non serve a nulla. Poichè anche per i ricorsi in via giudiziaria o amministrativa sono stabiliti trenta giorni per ricorrere contro la notifica, per esempio, dell'accertamento delle imposte, penso che un termine di trenta giorni possa essere consentito anche per il versamento di questa cauzione.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo termine è stato abbreviato volutamente per non lasciare il tempo a quelle trattative che ben conosciamo tra candidato vincitore e candidato che segue in graduatoria ma che non è incluso nei vincitori.

PRESIDENTE. Questo periodo di 15 giorni, è normalmente il periodo in cui potrebbero avvenire le trattative fra il vincitore del concorso e colui che lo sostituirebbe se egli rinunciasse. Infatti l'ultimo comma del successivo artico-

lo 13 dice: « I posti che rimangono scoperti, sempre fra quelli messi a concorso, per rinuncia da parte dei vincitori all'esercizio della professione, dopo l'avvenuto versamento del deposito cauzionale saranno conferiti, esclusivamente, con un nuovo concorso ». È per questo che il termine per la presentazione della cauzione deve essere tenuto il più stretto che sia possibile. Mi sembra che l'articolo si possa approvare senza modificazioni.

RODA. Non insisto nelle mie considerazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.  
(È approvato).

#### Art. 13.

I concorrenti che risultino idonei in base alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 10 dalla Commissione esaminatrice, ed approvata dal Ministro del tesoro, e che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti in seguito a rinuncia dei vincitori prima della nomina. Il Ministro del tesoro ha però facoltà di promuovere la nomina dei detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in sostituzione dei rinunciari, entro tre mesi dalla data di nomina, dei rinunciari medesimi e nel limite di un terzo dei posti che si rendano disponibili.

I posti che rimangano scoperti, sempre fra quelli messi a concorso, per rinuncia da parte dei vincitori all'esercizio della professione dopo l'avvenuto versamento del deposito cauzionale, saranno conferiti, esclusivamente, con un nuovo concorso.

Informo gli onorevoli colleghi che dal senatore Marina è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Il Ministro del tesoro, sentito il parere degli organi di cui all'articolo 1, ha facoltà di promuovere la iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio dei rappresentanti alle grida o procuratori di agenti di cambio da almeno cinque anni, risultati idonei, in sostituzione di quegli agenti di cambio che, raggiunti gli anni sessanta di

età e maturata una anzianità di ruolo di almeno quindici anni, rinuncino a favore del proprio rappresentante alle grida o procuratore, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei concorrenti idonei ».

La Commissione gradirebbe conoscere il pensiero del relatore in proposito.

BRACCESI, *relatore*. Ormai le norme riguardanti il concorso sono state fissate e fare delle eccezioni mi sembra fuori luogo. Inoltre debbo dichiarare che la maggioranza degli agenti di cambio sono favorevoli al disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati e quindi non vedrei il motivo di modificarlo.

PRESIDENTE. Personalmente trovo che non sia giusta la tendenza affermata in questo emendamento di voler dare una specie di precedenza ai figli degli attuali agenti di cambio che vogliono continuare la carriera del padre; in questo modo si verrebbe a costituire una vera e propria casta chiusa, mentre noi dobbiamo facilitare a chiunque l'accesso al lavoro di Borsa.

RODA. Concordo perfettamente!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Marina sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 13.

*(È approvato).*

#### Art. 14.

Gli agenti di cambio immessi nel ruolo di una Borsa Valori dopo l'entrata in vigore della presente legge cessano di appartenere al ruolo stesso al compimento del 70° anno di età.

*(È approvato).*

#### Art. 15.

Sono abrogati gli articoli da 1 a 10 compreso, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321.

*(È approvato).*

#### Art. 16.

*(Disposizione transitoria).*

Per la prima applicazione della presente legge verrà costituito presso ogni Borsa Valori un ruolo transitorio comprensivo di tanti posti quanti sono stati i concorrenti che per merito di punteggio avrebbero conseguito la nomina ad agente di cambio nei concorsi di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio 1951, se il posto spettante agli stessi non fosse stato assegnato ed attribuito con precedenza a combattenti, invalidi e assimilati. Hanno diritto di essere assegnati in tale ruolo ed in ordine di graduatoria i concorrenti non nominati per la causale suddetta ed aventi un minimo di anni 5 di prestazione quali procuratori di agente di cambio o commissionari di Borsa all'emanazione della presente legge.

L'istanza per la iscrizione al ruolo transitorio deve essere presentata, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, al Ministro del tesoro, che provvederà alla formazione del ruolo transitorio entro i 30 giorni successivi, iscrivendovi i sopraindicati, in quanto conservino tuttora i requisiti previsti dal cennato decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio 1951. La documentazione del titolo e dell'anzianità è richiesta dall'interessato alla Deputazione di Borsa.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo dovrebbe fare delle riserve sull'articolo 16 che è stato introdotto dalla Camera dei deputati. Tuttavia non insiste e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

*(È approvato).*

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria della spesa di lire 1.734.080.000 per la sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni "Linee Aeree Italiane" (L.A.I.) » (1460).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria della spesa di lire 1.734.080.000 per la sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni "Linee Aeree Italiane" (L.A.I.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso.

La Società L.A.I. attualmente ha un capitale di lire 1.500.000.000. Esso è costituito da azioni sottoscritte con fondi dello Stato: dal Demanio lire 400.000.000, dall'I.R.I. lire 200.000.000, azioni sottoscritte con fondo I.R.I. lire 50.280.000; lo Stato è quindi partecipante per il 43,352%. Le partecipazioni di capitale privato sono le seguenti: F.I.A.T. lire 108.290.000; Piaggio: lire 107.300.000, Italtre Ferrate Meridionali lire 33.500.000; totale delle partecipazioni del gruppo privato 16,648 per cento. Poi c'è una partecipazione del 40 per cento da parte della società statunitense T.W.A. (Trans World Airline).

Il capitale della L.A.I. che era nel 1947 di 200.000.000 di lire è diventato di lire 500.000.000 negli anni 1951, 1952, 1953 e successivamente di lire 1.500.000.000 nel 1954. A proposito di questo ultimo aumento di capitale i membri di questa Commissione ricorderanno che ce ne dovemmo occupare nel 1954, approvando un apposito disegno di legge. Ora la L.A.I. avrebbe deliberato, nell'assemblea del 25 gennaio scorso, di portare il suo capitale sociale, da lire 1.500.000.000 a lire 5.500.000.000 con un aumento di 4 miliardi. A tale aumento l'Amministrazione finanziaria parteciperebbe per lire 1.734.080.000, in relazione alla sua quota di capitale.

La situazione della L.A.I. va considerata sotto due punti di vista.

Anzitutto da un punto di vista di politica nazionale, tenendo conto che tutti gli Stati hanno le loro società che esercitano linee aeree e quindi anche l'Italia ha la necessità di avere una gestione di linee aeree, e che la L.A.I. è

indiscutibilmente la più importante delle società italiane che svolgono questa attività. Troverete allegato al disegno di legge un programma attuato sulle linee europee e transatlantiche e vi potrete fare una idea chiara della importanza della società.

Anche se questa società non dovesse dare utili, noi dovremmo considerare come una necessità di ordine nazionale il potenziarla, sia perchè le comunicazioni aeree non sono più un mezzo voluttuario di trasporto ma sono diventate una assoluta necessità per i cittadini così che, in fondo, lo Stato attraverso questa società, compie un servizio, sia perchè è anche necessario avere la possibilità di comunicazioni celeri costanti per i servizi stessi statali e per altre varie logiche necessità che è inutile qui ricordare.

L'altro punto che va considerato è il bilancio della società. Ho cercato per ciò di avere qualche informazione oltre a quelle che sono riferite nella stessa relazione nella quale si enunciano gli utili maturati nei vari periodi. Gli utili dell'ultimo anno non sono vistosi poichè si tratta soltanto di 9.000.000 di lire su un miliardo e mezzo di capitale sociale; però bisogna tener conto degli ammortamenti che possono essere stati fatti e naturalmente anche delle situazioni di bilancio per cui la cifra degli utili non significa un gran che.

Analizzando il bilancio della L.A.I. osserviamo che si presenta impostato su cifre fondamentali. Circa sei miliardi e mezzo di lire di attività rappresentate dalla flotta che con le scorte (che assommano a lire 1 miliardo e 300.000.000) rappresentano un patrimonio di circa otto miliardi di fronte ai quali (patrimonio consolidato) stanno i debiti al Tesoro per quattro miliardi e 200 milioni, più altro privato per 800.000.000 che fanno cinque miliardi e un miliardo e mezzo di capitale sociale che fanno sei miliardi e mezzo ed inoltre 1.300.000.000 di debiti di natura non consolidata che rappresentano in fondo l'elemento complessivo delle passività rispetto alle attività. Chiunque esamini questo bilancio vede che c'è bisogno di aumento di capitale in quanto di fronte ad un immobilizzo ci sono debiti a lunga scadenza per una cifra minore. Naturalmente ci sono anche altre parti di bilancio fra cui gli ammortamenti notevoli già effet-

tuati, ma queste cifre si sono ricordate per dimostrare quale è la necessità di liquido della Società.

Oggi, poi, oltre ad una necessità di normale aumento di capitale sociale vi è una necessità maggiore costituita dal bisogno di acquistare degli aeroplani nuovi, perchè bisogna tener conto sia degli ammortamenti per il normale logorio, sia dell'ammortamento per la sopravvenienza di tipi nuovi, sia della necessità di acquistare attrezzature che consentano servizi più solleciti e più rispondenti alle necessità dei cittadini ed al progresso aereo. Secondo quelle che sono le informazioni che ci vengono date dalla Società L.A.I., oggi è in programma l'acquisto di quattro Supercostellation che verrebbero acquistati in parte con l'aumento di capitale sociale e in parte con un prestito della Eximbank di otto milioni di dollari.

La situazione della flotta aerea sarebbe la seguente:

- 6 DC6 (2 revisionati, 1 da revisionare, 2 in servizio da due anni e 1 nuovo);
- 14 DC3;
- 4 Conwair.

Si calcolerebbe di tenere i 6 DC6 e di vendere 4 DC3 ed i 4 Conwair perchè ormai troppo vecchi. Con questa ultima vendita si riscuoterebbero dollari 1.400.000 e si potrebbe così dare la prima rata per l'acquisto di sei Wiscunt che non sarebbero pagati immediatamente ma verrebbero in parte finanziati dalla società inglese che li fornisce. In questa maniera la L.A.I. calcolerebbe di arrivare (c'è infatti un piano) fino al 1964 attraverso l'aumento di capitale.

Alla fine del 1957 la L.A.I. avrebbe la seguente flotta:

- 6 DC6;
- 10 DC3;
- 4 Supercostellation;
- 6 Wiscunt.

Qui potremmo fare presente tutte le cifre dei conteggi fatti tenendo conto che i preventivi fino al 1964 sono soggetti ad una serie infinita di ipotesi che speriamo si verifichino.

Perchè si possa avere una idea generale, si può tener conto dei proventi lordi dell'esercizio la somma di lire 7.488.940.837 rappresenta un provento abbastanza notevole; questo anche perchè le tariffe si tengono ancor oggi alte; se fossero più economiche ci sarebbe un maggiore numero di viaggiatori ma si spenderebbe molto di più perchè occorrerebbero più apparecchi mentre si compiono sforzi per l'acquisto di apparecchi strettamente necessari, senza pensare che se si volesse fare una gestione di natura popolare bisognerebbe rinnovare il piano di tutte le attrezzature, che sono ora allo stato di preparazione. Con questi 7.488.940.837 di lire che rappresentano i proventi dell'esercizio, è stato fatto finora fronte alle spese ordinarie e per il servizio operazioni, che è il servizio che provvede al volo e ai campi, si è fatto fronte con 3.681.797.486; al servizio tecnico con 1.280.000.000; al servizio commerciale con 1.594.960.500; al servizio amministrativo con 286 milioni che non è una cifra eccessiva; vi è poi l'ammortamento per un importo di 898 milioni che rappresentano una cifra abbastanza elevata poichè ci sono apparecchi che sono già ammortizzati e che sono superati ma che naturalmente con una flotta nuova non sarebbero più adatti.

Tutto il piano a cui ho fatto cenno è basato sugli ammortamenti dei vari anni. Si calcola di arrivare al 1956 con un ammortamento di 1.033.161.894, nel 1957 con un ammortamento di 1.231.750.069, nel 1958 di 1.761.448.260, nel 1959 di 1.719.564.423, nel 1960 di 1 miliardo e 635.591.764 milioni. In seguito questa cifra diminuirà perchè gli apparecchi acquistati oggi cominceranno a diventare vecchi: nel 1961 sarà di lire 1.438.609.787; nel 1962 di 1.318.456.444; nel 1963 di 1.317.555.509 e nel 1964 di 1 miliardo e 073.936.671 milioni.

Questo è il calcolo che è stato fatto secondo il quale l'ammortamento verrebbe completato nel 1964. Prima di tale data però alcuni apparecchi saranno diventati vecchi e quindi bisognerà prevedere altri investimenti.

Detto tutto ciò, credo che noi possiamo approvare questo disegno di legge tenendo conto, come ho detto, che, nel valutare l'opportunità di concedere o meno la partecipazione dello Stato all'aumento di capitale, non si può fare un calcolo soltanto economico, ma bisogna fare

un calcolo economico, sociale e politico contemporaneamente. Personalmente sono del parere che questo disegno di legge debba essere approvato.

RODA. Incomincerò con una critica di forma. Sarebbe corretta norma che quando una società di questa importanza chiede un aumento di capitale, accludesse il bilancio, almeno dell'ultimo esercizio, in modo che fosse incluso per esteso nella relazione con la quale il disegno di legge viene presentato al Parlamento. È vero che il relatore ci ha esposto delle cifre ma un bilancio non si può ascoltare, lo si deve leggere, perchè è da una lettura attenta del passivo e dell'attivo che si può giudicare un bilancio e l'attività di una azienda.

Ora entriamo nella critica di fondo. Pre metto che la mia parte è favorevole all'aumento del capitale sociale della L.A.I. da uno a quattro, per il rinnovamento della flotta aerea. Ci sono delle esigenze di carattere particolare che impongono ad una nazione di seguire questo settore economico in espansione. Però debbo fare delle obiezioni di fondo. Sapete quale è il motivo per cui il bilancio non ci è stato comunicato? Perchè questo è un bilancio che non si ama far leggere neppure a coloro che devono decidere su di un aumento di capitale. Infatti, l'utile, purtroppo, non corrisponde al capitale sociale; vale a dire la formazione degli utili non è in relazione allo sviluppo della azienda. Basta esaminare a pagina 2 dello stampato la parte riguardante i risultati economici, per stabilire che nell'esercizio 1952, la gestione con un capitale di 500.000.000 di lire ha dato un utile di lire 34.772.726, mentre quando il capitale è aumentato ad un miliardo e mezzo, gli utili sono scesi da lire 34.772.728 a lire 8.929.894. C'è qui una inversione di rendimento.

Aggiungo un'altra considerazione. La mia parte darà il voto favorevole all'aumento di capitale ma lo avrebbe dato con maggiore sollecitudine se lo Stato, anzichè partecipare direttamente nella misura del 43,352%, avesse avuto una partecipazione di maggioranza, sia pure tenue, come il sacramentale 50% virgola qualche cosa, perchè quando vediamo che in concorrenza del capitale dello Stato italiano e in uguale misura, c'è la concorrenza di una

società americana, la T.W.A., che concorre nella misura del 40 per cento, incominciamo a pensarci sopra perchè per lo Stato italiano partecipare con un concorso del 40 per cento all'aumento del capitale sociale significa un esborso necessario mentre per questa società americana significa tirar fuori quattrini da una parte e poi farli rientrare dall'altra: infatti abbiamo capito tutti che il rinnovamento della flotta aerea verrà effettuato anche con apparecchi costruiti da questa società americana che concorre nel capitale sociale della L.A.I. nella misura del 40 per cento.

GAVA. Non è esatto. Noi siamo già in maggioranza se calcoliamo il 16,648 per cento della partecipazione del gruppo delle società italiane.

RODA. Sta bene, ma non è che io tenga al 50 virgola uno per cento allo scopo di disporre dispoticamente di questa società, ma perchè la maggioranza delle azioni è una garanzia, dal punto di vista della buona amministrazione, garanzia nel senso che gli utili, quando ci sono, non siano tutti distribuiti. Ho l'impressione (parlo di impressione perchè non ho potuto prendere visione del bilancio) che la distribuzione di questi utili, che vanno da un minimo di 14 milioni ad un massimo di 34, allorchè il capitale sociale era contenuto dai 200 ai 500 milioni, sia stata fatta seguendo un principio privatistico, nonostante la presenza dello Stato, il quale non vi partecipa con una maggioranza. Tutte le volte che ci sono degli utili, questi vengono distribuiti; quando non ci sono più, si ricorre all'aumento del capitale sociale. Ecco perchè preferirei che lo Stato assumesse il controllo diretto della amministrazione della Società anonima L.A.I., per controllare meglio cioè la distribuzione degli utili e la formazione del bilancio. Dopo gli utili dal 1947 al 1953 che possono essere considerati « grosso modo » in 110 milioni, almeno dalla relazione del senatore Trabucchi, non risulta che ci sia stato un apprezzabile stanziamento per gli ammortamenti.

GAVA. Le riserve sono appunto gli ammortamenti.

RODA. Ma non si vedono nel bilancio, il fondo ammortamenti, nella specie, data la natura della impresa, è un immobilizzo che richiede un periodo rapidissimo. Per ciò si sarebbe dovuti andare più cauti nel formulare bilanci di questo tipo, con dichiarazioni di utili di 35 milioni su 500 milioni di capitale sociale investito, quando vediamo che gli ammortamenti sono dell'ordine di miliardi.

Sta bene invece il piano di ammortamento, il quale ci dà la garanzia che in otto anni gli immobilizzi verranno ammortizzati completamente. Se questo si farà come previsto, sarà un conforto maggiore per me e soprattutto una spinta ulteriore a dirvi: aumentiamo pure il capitale.

FORTUNATI. Non mi attarderò sugli aspetti contabili, che hanno pure una rilevanza notevole. Nei confronti della L.A.I. ed in genere nei confronti di organismi come la L.A.I., vi sono alcuni presupposti di fondo che noi possiamo dire derivino da orientamenti politici, economici e di carattere generale. Capisco le difficoltà in cui può trovarsi un Governo di coalizione diretto dalla Democrazia cristiana, la quale, assumendo un po' il costume della Chiesa, è lenta nel prendere le sue decisioni.

Però credo che nei problemi di politica economica bisognerebbe avere o bisognerebbe cominciare ad avere, specialmente da parte di coloro hanno la responsabilità della cosa pubblica, una certa spregiudicatezza.

Per esempio la prima questione sollevata dal collega Roda è una questione seria, il problema della partecipazione dello Stato è molto importante. Se si entra nell'ordine di idee riguardanti un determinato tipo moderno di società, le « partecipazioni » qualunque sia il giudizio di merito o qualunque sia la prospettiva storica che si possa avere — sono inevitabili. Le partecipazioni, però, non possono non essere sostanziali, se si vuol dirigere e non debbono rappresentare solo un apporto di carattere finanziario.

Mi pare che tutto questo si renda necessario specialmente quando vi sono apporti di altri paesi. Si potrebbe discutere forse l'impostazione del capitale statale nei casi in cui la maggioranza azionaria fosse in mano di organismi produttivi italiani. Ma nel caso in es-

me la situazione è diversa. E la mia affermazione non può essere contestata, perchè, per vie diverse, e facilmente intuibili, come si legge a pagina due della documentazione, la maggioranza delle azioni è, di fatto, indirettamente in mano di stranieri. E, si badi bene, non mi interessa, in questo momento, quali siano questi stranieri. Mi interessa il problema dal solo punto di vista politico economico.

Noi ci troviamo certamente di fronte ad una svolta nelle posizioni aeronautiche; ad una svolta decisiva. Vi è certamente in atto una competizione tenace, ad esempio, ormai chiara e manifesta, fra Inghilterra e America. Giornali francesi e inglesi, tecnici e non tecnici, hanno parlato diffusamente e con un tono di monito rivolto alle organizzazioni dei loro Paesi, del fatto che si sta profilando una diversa tecnica aeronautica nei vari Stati. I tecnici britannici, che non sono inferiori ai nostri, hanno manifestato una notevole sorpresa di fronte all'apparire di un nuovo tipo di apparecchio sovietico che ha sconcertato le previsioni e le progettazioni in corso in Gran Bretagna. Di fronte a siffatte prospettive vi pare giusto che noi ci impegnamo in un determinato tipo di programmazione con un determinato volume di spesa e di orientamenti che ci potrebbero vietare ad un certo momento, non dico di entrare decisamente nella competizione, ma di scegliere, nella competizione in corso, gli strumenti tecnici che possono apparire più utili, più opportuni, più adeguati alle esigenze di sviluppo e di finanziamento del traffico aereo civile e commerciale? Questi sono problemi che non si devono ignorare. Credo che, come italiani, dobbiamo fare ogni sforzo — anche stando alla finestra per un certo periodo di tempo — perchè, quando determinate possibilità si presentino, non ci siano impediti nuovi orientamenti, da una particolare strutturazione di una organizzazione che vive con un apporto notevole della collettività italiana.

A mio avviso, oltre a formulare un programma generale che riguarda il tipo dei percorsi, il tipo dei velivoli da impiegare, e il volume dei mezzi da mettere a disposizione della società, bisogna che noi pensiamo ad inserirci in maniera organica e con mezzi autonomi, nella competizione internazionale. Noi non possiamo forse ora pretendere di creare nuo-

ve linee di traffici: ma dobbiamo esaminare il problema.

Se voi guardate le linee dei percorsi elencati a pagina 4 e a pagina 5 dello stampato, queste sono in gran parte a tracciato obbligato. Mi posso sbagliare, ma in questo momento di sviluppo generale, se mi è lecito fare una analogia, queste linee dovrebbero rappresentare un corrispondente storico delle repubbliche marinare di un tempo. L'Italia deve essere presente dove in un prossimo avvenire vorrà essere presente in altro modo. Una linea aerea non deve essere soltanto un movimento a tipo turistico, ma deve rappresentare la presenza di un tipo di civiltà, di organizzazione, di vita economica e produttiva, di scambi di carattere generale.

La collettività italiana credo che abbia bisogno di avere dinanzi a sé delle prospettive che possano essere giudicate solo da calcoli economici e di prospettiva di massima; appunto per questo la direzione pubblica deve essere più efficiente e il programma tecnico deve tener conto di esigenze non contabili e che investono questioni di politica economica di notevole portata.

Queste sono le considerazioni che volevo esporre, perchè sono profondamente convinto che la linea aerea avrà un significato e una portata sempre più grandi, anche se nella prospettiva storica dobbiamo ritenere che il mezzo di trasporto aereo, per un lungo periodo di tempo, non potrà rappresentare un aspetto di rilievo decisivo nello sviluppo generale dei traffici, in una società moderna.

JANNACCONE. Vorrei fare due considerazioni: la prima è che siamo alla vigilia, probabilmente, della costituzione del Ministero delle partecipazioni statali e non sappiamo ancora quale linea questo Ministero vorrà seguire.

La seconda considerazione è che è stata proclamata dal Presidente del Consiglio la inderogabilità di seguire il programma di sviluppo. L'unico capo di spese dello Stato per il quale si prevede una diminuzione è quello che riguarda gli interventi dello Stato in certi contributi ad enti speciali. Qui ci sarebbe una contraddizione fra l'affermazione di voler seguire un piano di ampliamento e la restrizione dei contributi; cito ad esempio il disegno di

legge sugli zolfi, che è dinanzi al Senato, senza pensare a tanti altri. Credo che non vi sia urgenza di attuare la concessione di questi altri contributi sotto forma di sottoscrizione di azioni alla L.A.I. Se la L.A.I. come qui è detto, ha dei risultati economici sempre attivi, le società private che ne fanno parte penseranno esse stesse a versare l'aumento del capitale. Non vedo l'urgenza di autorizzare ulteriori spese.

PRESIDENTE, *relatore*. Gradirei sapere dal rappresentante del Ministro proponente, che è qui presente, perchè la sottoscrizione avviene tutta in conto Demanio e non vi provvede anche l'I.R.I., pur tenendo conto che anche i denari dell'I.R.I. sono denari dello Stato.

GAVA. Vi provvede in relazione ai 250 milioni di capitale.

PRESIDENTE, *relatore*. No, la somma che si spende per l'aumento dei quattro miliardi è di lire 1.734.080.000 il che corrisponde esattamente al 43,532 per cento di quattro miliardi, quindi a tutto il complesso della nostra partecipazione. Quando diciamo che l'Amministrazione è autorizzata ad assumere una ulteriore partecipazione intendiamo parlare del Demanio.

Una seconda domanda desidero rivolgere al rappresentante del Ministro delle finanze: per la copertura si provvede con i redditi della gestione dei beni ex corona? Queste entrate sono tenute separate rispetto a quello che è il normale bilancio dello Stato?

GAVA. Sono separate. Non sono state ancora versate nel bilancio delle entrate. È qualche cosa di più di un miliardo e quaranta milioni.

Per quanto riguarda le osservazioni di fondo del senatore Fortunati ritengo che possiamo essere abbastanza tranquilli circa la esiguità della partecipazione dello Stato nei riguardi del complesso delle azioni. Capisco le preoccupazioni del senatore Fortunati che derivano da un punto di vista esasperatamente classista ma ritengo che nei casi dovuti, quando fosse necessario far valere il carattere italiano di questa organizzazione, non ci saranno diffi-

coltà, perchè i rappresentanti delle aziende italiane si conformeranno certamente alle esigenze della politica generale italiana e in tal modo il gruppo italiano avrà il 60 per cento delle azioni.

Circa le linee da percorrere il senatore Fortunati afferma che noi non possiamo fare una politica dei trasporti aerei limitata alle zone nazionali, mediterranee o transatlantiche, ma dobbiamo cercare di attuare una politica di presenza aerea dell'Italia in determinate località anche al di sopra di ogni contrasto economico. E questo, secondo me, è giusto. Potrei leggere, senatore Fortunati, il programma contenuto a pagina 7, che si vuole attuare con il nuovo materiale; in esso si dà contezza di un progetto di sviluppo delle linee di trasporto al di là delle linee che sono previste nella pagina 5: Roma-Istanbul; Roma-Vienna; Roma-Bruxelles; Roma-Zagabria-Belgrado ecc. Si intensificano le linee e si progettano prolungamenti. Si prevede una linea Roma Carachi-Tokio e quindi si incominciano a considerare attentamente e con una certa sufficienza, per il momento, anche le linee dell'Oriente. Mi sembra che il piano di espansione della nostra attività di trasporto aereo sia abbastanza considerevole in relazione alle nostre possibilità e allo stato attuale di sviluppo della nostra aviazione civile. È naturale che rafforzando, come speriamo gradatamente di poter fare, questa organizzazione aerea, si potranno ottenere nuove presenze le quali considerino anche le possibilità di sviluppi economici senza andare incontro alla istituzione di linee chiaramente e disastrosamente antieconomiche.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Jannaccone mi permetto di osservare che qui non siamo in materia di contributi nè di aumenti del numero delle partecipazioni dello Stato. Si tratta di aumentare il capitale in relazione ad una partecipazione già esistente. Si può ritenere, come ho già detto, che la nostra è una partecipazione maggioritaria perchè abbiamo il 43,352 per cento che, aggiunto al 16,648 per cento delle partecipazioni private italiane, fa il 60 per cento nelle mani di italiani.

Il problema che si propone oggi è se possiamo restare con il materiale antiquato o, di

fronte ad una giustificata richiesta, dobbiamo aumentare il capitale in modo da consentire un rinnovamento del materiale stesso.

Noi non possiamo — io credo — accettare la impostazione fatta dal professor Jannaccone, con la quale, con criteri privatistici, si dovrebbe attendere che l'interesse del capitale privato si uniformasse alle nuove esigenze della aviazione. Sappiamo che il servizio dei trasporti aerei ha un carattere pubblicistico, in tutti gli Stati e, voglio aggiungere, in tutti gli Stati meno che in Italia. In altri Stati ci sono dei contributi diretti o sovvenzioni alle organizzazioni dell'aviazione civile. È soltanto lo Stato italiano credo che, fino a questo momento, riesce ad esimersi dal contributo o sovvenzione chilometrica o aiuto di altra natura, aiuti che sono invece praticati — e questo è a nostra conoscenza — in altri rami dell'attività economica nostra.

Mi sembra che, secondo un concetto sano della nostra vita economica, dobbiamo pervenire al miglioramento della flotta aerea così come vogliono gli altri azionisti; se è necessario cioè procedere al rinnovamento del materiale di trasporto aereo bisogna provvedere all'aumento del capitale della L.A.I. Noi abbiamo già visto che gli utili non sono tali da soddisfare il capitale privato. Il senatore Jannaccone non potrà sostenere che otto milioni, in rapporto ad un miliardo, siano una cifra così allettante da spingere a sottoscrizioni il capitale privato; perciò è giuocoforza che intervenga lo Stato.

Io credo inoltre che non sia il caso di attendere la costituzione del Ministero delle partecipazioni. Il problema non muta. Se è necessario, come noi comprendiamo che è necessario, rafforzare la nostra organizzazione aerea — non dico per competere, ma per reggere il confronto nel campo internazionale, — mi sembra che sia evidente approvare il provvedimento proposto, per ragioni di carattere economico ed anche politico, come giustamente hanno fatto osservare anche i senatori Roda e Fortunati.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei far presente ai senatori Fortunati e Jannaccone — che, in questa materia, partono da posizioni sostanzialmente opposte, perchè il senatore Fortunati vorrebbe arrivare all'investimento to-

tale dello Stato nella L.A.I., mentre il senatore Januaccone vorrebbe che l'aumento del capitale sociale si verificasse con apporto di capitale privato, — che noi siamo, in materia di trasporti aerei, in una posizione intermedia. Noi non abbiamo preso una posizione tale da considerare questo servizio di natura del tutto sociale, — come consideravamo quello delle ferrovie, per le quali non si può pensare ad un concetto di investimento, — ma non ci troviamo nemmeno in una posizione di asenteismo assoluto tale da considerare questo servizio come qualche cosa che riguarda soltanto i privati. Lo Stato, nel nostro caso, ha assunto un atteggiamento intermedio. L'intensificarsi dei trasporti aerei dovrà portare necessariamente ad un incremento maggiore della partecipazione statale, ma ritengo che per ora questa attività non possa allargarsi molto. La conformazione dell'Italia all'interno è tale che non consente l'allargamento dei trasporti aerei; questi devono necessariamente essere limitati. L'Italia viene inoltre a trovarsi in una posizione di centro rispetto ad un certo mondo mediterraneo e occidentale, per cui vi fanno scalo oggi molta parte delle linee straniere, così che le linee straniere vengono anche ad intensificare le possibilità del traffico italiano e cioè il traffico dell'Italia con l'estero.

Il nostro, come dicevo, è un sistema intermedio tra quello che vuole l'assenza assoluta dello Stato e quello, al quale si dovrà col tempo inevitabilmente giungere, della gestione diretta da parte dello Stato che riconosce in questo servizio un servizio di necessità assoluta. Ora come ora, io penso che non sia da abbandonare il sistema attualmente seguito partecipando al capitale della L.A.I.. Non si può negare un aumento di partecipazione e non si può nemmeno auspicare che l'aumento di partecipazione sia tale da escludere anche la partecipazione di privati.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei rispondere al senatore Roda. Gli utili non si possono calcolare alla buona, non possiamo con vera cognizione di causa calcolare gli utili sulle decine di milioni, rispetto all'ammontare degli ammortamenti che sono sulle centinaia di milioni. L'ammontare degli utili influisce così poco sulla quota degli am-

mortamenti che per giudicare del bilancio dovremmo giudicare della necessità degli ammortamenti, ciò che, per mancanza di cognizioni tecniche, non siano in grado di fare. Dobbiamo fidarci di questa amministrazione più che del risultato economico che appare dagli utili.

Ora in questo secondo settore hanno interloquito con la loro competenza sia il relatore Presidente, sia l'ex ministro Gava, che ha portato qui la sua parola di senatore e la vecchia esperienza di Ministro, vicino alla politica del Governo attuale, quello stesso Governo di cui egli faceva parte. Penso che di questo settore il rappresentante del Governo, in occasione della discussione di questo disegno di legge, non debba occuparsi, pur rendendo omaggio alle osservazioni che hanno fatto sia i senatori commissari, sia il relatore, pur condividendo molte delle osservazioni che l'ex ministro Gava ed il Presidente hanno fatto in oggetto. Restringerò, quindi, il mio intervento, sul primo settore, su quello cioè del problema contingente.

Il relatore ha già esposto alla Commissione i dati di bilancio che manifestano apertamente l'esigenza di un aumento di capitale. Non è il caso che io ritorni sugli elementi che hanno fatto formulare questa conclusione all'onorevole relatore, cioè sulla esigenza di aumento di capitale in rapporto alla necessità di acquisto di nuovi mezzi aerei e di sviluppo del programma per le linee aeree della L.A.I.

Quanto alla formulazione del programma, è già stato autorevolmente osservato dal senatore Gava come il programma da attuarsi risponda ad uno sviluppo di linee che non sia schematicamente quello antico, ma che si svolga in relazione alla progressività dei rapporti economici che l'Italia può avere con le altre parti del mondo.

Comunque il problema va valutato non solo sotto il profilo strettamente economico, ma anche sotto un profilo sociale e politico. Le esigenze della L.A.I. diventeranno man mano esigenze di un pubblico servizio. Se ancora oggi non è giunto il momento di trasformare questo intervento dello Stato in una forma superiore a quella attuale, è certo che in futuro si prospetta la possibilità e probabilmente la necessità che quello che è un servizio oggi di

natura intermedia, come ha detto il Presidente della nostra Commissione, diventi un servizio di natura sociale, come è diventato quello delle ferrovie. Siccome questo *punctum* di arrivo è più o meno lontano, è evidente che oggi, di fronte alla necessità assoluta che lo sviluppo di questa società aerea non si fermi, perchè il fermarsi anche un mese soltanto vuol dire restare in arretrato di fronte alle società aeree mondiali, non possiamo non essere favorevoli al provvedimento.

L'aumento di capitale mi pare assolutamente comprovato da due ordini di considerazioni, uno di natura contabile, derivante dalle esigenze di bilancio, che sono state chiaramente dimostrate, l'altro, di natura politico sociale, perchè questo programma di sviluppo si avvicini man mano a quel maggiore incremento che tutti auspichiamo per le nostre linee aeree, perchè si allaccino con tutte le parti del mondo. Perciò, richiamandomi alle osservazioni fatte da tutti, posso con tutta tranquillità chiedere all'onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge.

JANNACCONE. Il senatore Gava, come fanno del resto gli ottimi avvocati, ha portato la discussione sulla mia seconda osservazione, che era la più debole, quella cui io annettevo la minore importanza.

Io in sostanza dicevo: giacchè si parla della costituzione del Ministero delle partecipazioni statali, bisognerà ben vedere quali sono le partecipazioni che si intende mantenere e quelle che si intende lasciare, o che si desidera aumentare o meno. Mi pareva quindi conveniente che anche questo disegno di legge fosse lasciato da parte in attesa di valutare il programma generale del Ministero delle partecipazioni statali. Io, infatti, proprio per principio sono contrario a quella consuetudine, che mi pare prevalga talvolta, di annunciare una legge generale ma di presentare poi tante leggi particolari, le quali costituiscono, in effetti, delle diminuzioni della legge generale. In base a questo concetto io avevo formulato la mia obiezione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho dimenticato effettivamente di rispondere al senatore Jannaccone per quel che

concerne questa obiezione, cui il senatore Gava aveva replicato.

È facile osservare, in rapporto a quanto è stato detto, che l'urgenza del provvedere, nei limiti che la legge contempla, faccia superare l'eccezione di sospensiva, formulata dal senatore Jannaccone. Questo perchè il Ministero delle partecipazioni statali sarà indubbiamente creato non appena il Parlamento ne approverà la costituzione, ma, il problema contingente rimane problema urgente, in materia di linee aeree ogni minuto perduto è un danno irreparabile: chi si ferma cade.

GAVA. Condivido anche io il pensiero dell'onorevole Sottosegretario per quel che attiene l'urgenza di questo provvedimento, e ciò in risposta a quanto detto dal senatore Jannaccone. Ma desidero anche informare il senatore Jannaccone che la deliberazione dell'aumento del capitale è stata già presa dall'Assemblea regolarmente in data 25 gennaio corrente anno e che i rappresentanti del Governo, su deliberazione naturalmente degli organi responsabili — che hanno esaminato il problema e che in sostanza sono quelli destinati a fornire le informazioni anche al costituendo Ministero delle partecipazioni statali, — avevano dato la loro adesione, per necessità evidenti, all'aumento di capitale.

Ora, una volta deliberato l'aumento del capitale, una delle due: o vi partecipiamo o ci sostituiscono gli altri. Ecco le ragioni della necessità di questo ulteriore finanziamento dello Stato.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad assumere una ulteriore partecipazione al capitale della Società Linee Aeree Italiane (L.A.I.) mediante sottoscrizione di un numero di azioni corrispondente all'importo di lire 1.734.080.000, da versarsi per 6/10 (pari a

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

95ª SEDUTA (9 maggio 1956)

lire 1.040.448.000) nell'esercizio 1955-56 e per 4/10 (pari a lire 963.632.000) nell'esercizio 1957-58.

*(È approvato).*

Art. 2.

All'onere di lire 1.040.448.000 relativo all'esercizio 1955-56 si farà fronte col versamento al bilancio dell'entrata, di ugual somma proveniente dalla gestione speciale dei beni ex corona di cui all'articolo 13, comma 1º, della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Riterrei opportuno apportare a questo articolo un emendamento. Dove si dice « dei beni

ex corona », direi invece « dei beni già assegnati alla dotazione della corona ».

Poichè non vi sono osservazioni, metto ai voti questo emendamento.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,50.*

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari